



Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche

Servizio biodiversità



SINTESI DEL RISCONTRO DELLE OSSERVAZIONI, DEI PARERI E MODIFICHE DEL SERVIZIO BIODIVERSITÀ

approvazione, maggio 2025

Sintesi del riscontro alle osservazioni

Data	Prot. N.	Proponente l'Osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Eventuale Sito (ZPS) interessato	Area biogeografica	Sintesi delle osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova Misura o Misura aggiornata
03/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0265133-A	Distretto Venatorio "13 CARSO", Ass.Riserva di Caccia di Fogliano, nella persona del Pres.di Distretto e Direttore della RdC Fogliano Canzutti Enrico via S.Michele 11 Fogliano-Red. 34070 GO	REPD04	Divieto di svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione di strade e sentieri. È altresì permesso il transito ai cacciatori durante la stagione venatoria per esigenze connesse all'attività venatoria. Il soggetto gestore può autorizzare mediante adozione di provvedimenti di cui all'art. 10, comma 11 della legge regionale n.7/2008 la circolazione per finalità funzionali alla gestione del sito o qualora non comprometta la conservazione degli habitat e delle specie protetti nel sito	Aree Carsiche della Venezia Giulia	CON	PROPOSTA: Sostituzione della dicitura "stagione venatoria" con la dicitura "Annata Venatoria" OSSERVAZIONE: la dicitura "stagione venatoria" limita l'arco temporale all'intervallo compreso tra il 15 maggio ed il 31 gennaio dell'anno successivo, la dicitura annata venatoria invece garantisce la continuità temporale dal 1 aprile al 31 marzo dell'anno successivo. CONSIDERAZIONI: le esigenze connesse all'attività venatoria non possono limitarsi alla sola stagione venatoria, in quanto si pone in atto la necessità di garantire un costante presidio del territorio con lo scopo di: -Manutenzionare le strutture per la caccia di selezione agli ungulati, in particolar modo alla specie cinghiale viste le problematiche di danni all'agricoltura e sanitarie(PSA); -Gestire costantemente i miglioramenti ambientali posti in atto dalle RdC, ai fini della tutela della biodiversità e della conservazione della fauna selvatica; -Garantire continuità ai progetti faunistici messi in atto dalle RdC(ad ex.progetti Fagiano/Starna).	Osservazione non accettata	La misura oggetto dall'osservazione non è adottata per la ZPS di interesse in quanto sul territorio delle ZPS presenti in aree soggette a vincolo idrogeologico la disciplina del transito fuoristrada è normata dalla L.R. 15/1991. Per le ZPS in cui la misura è adottata si evidenzia che i censimenti e i progetti faunistici rientrano tra le attività di sorveglianza derogate. Similmente i miglioramenti ambientali e la gestione delle strutture per la caccia, che presuppongono una titolarità di possesso od uso di terreni o strutture, rientrano tra gli aventi diritto presenti nelle deroghe. In aggiunta si sottolinea che il transito ai cacciatori durante la stagione venatoria per esigenze connesse all'attività venatoria è un'estensione a quanto attualmente vigente, espresso dall' art. 3 della L.R. 14/2007, nonché al DM 258/2007 da cui la misura deriva. Alla luce di quanto sopra esposto, il Comitato Faunistico Regionale, si è espresso favorevole a NON accettare l'osservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
09/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0279515-A	DISTRET NO VENATORIO N. 3 — "Valli del Natisono" c/o SABBADINI CLAUDIO — Via Vegli, 34/1 — 33013 GEMONA DEL FRIULI (UD)	REPF52	Divieto di esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante per non più di 3 giorni a settimana, definiti a livello distrettuale, e della caccia di selezione agli ungulati	Valle del Medio Tagliamento Forra del Pradolino e Monte Mia	ALP	Visto il contenuto dalla misura identificata con codice REPF52 ed in considerazione dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla PSA nonché alle problematiche causate dalla presenza della specie Cinghiale si chiede che durante il mese di gennaio sia consentito esercitare l'attività venatoria alla stessa in forma TRADIZIONALE anche nei siti ZPS sopra elencati. Pertanto si propone di sostituire il testo della misura con il seguente: Divieto di esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante per non più di 3 giorni a settimana, definiti a livello distrettuale, della caccia di selezione agli ungulati e della caccia tradizionale alla specie Cinghiale.	Osservazione accettata	Si ritiene di accettare la proposta in quanto coerente con la modifica del calendario venatorio regionale relativo alla caccia tradizionale alla specie Cinghiale. Alla luce di quanto sopra esposto, il Comitato Faunistico Regionale, si è espresso favorevole ad accettare l'osservazione	Divieto di esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante per non più di 3 giorni a settimana, definiti a livello distrettuale, della caccia di selezione agli ungulati e della caccia tradizionale alla specie cinghiale
16/04/2025	Comunicazione a mezzo mail	Stazione Forestale di Pinzano al Tagliamento - loc. Borgo Ampiano n. 32/a - Pinzano al T.	REPD04	Divieto di svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i proprietari o aventi diritto per l'accesso al fondo e all'azienda, per i mezzi impiegati nell'esecuzione di lavori di manutenzione di strade e sentieri. È altresì permesso il transito ai cacciatori durante la stagione venatoria per esigenze connesse all'attività venatoria. Al di fuori delle strade interpoderali, è permessa la circolazione solo sui tracciati espressamente indicati nella cartografia allegata. Il soggetto gestore può autorizzare mediante adozione di provvedimenti di cui all'art. 10, comma 11 della legge regionale n. 7/2008 la circolazione per finalità funzionali alla gestione del sito o qualora non comprometta la conservazione degli habitat e delle specie protetti nel sito	Greto del Tagliamento	CON	Sulla base della conoscenza dei luoghi, al fine di permettere ai cittadini la fruizione in serenità dell'area tutelata senza incorrere in violazioni, si propone la modifica della viabilità ufficiale consentita al transito di veicoli privati. Questi percorsi sono stati scelti perché sono ben visibili sul terreno e liberi da vegetazione (quindi tuttora frequentati) e conducono al greto. In prossimità del greto si potrebbero porre dei cartelli di divieto di transito. Inoltre, si suggerisce di incrementare le indicazioni sul terreno mediante l'apposizione di cartelli di tipo informativo, dei segna via che agevolino l'individuazione del tipo di viabilità (consentita o non consentita) e che riportino indicazioni generiche del tipo: "Sei su un percorso autorizzato e condiviso con altri utenti - modera la velocità". In questo modo vi è una netta distinzione tra viabilità consentita e non consentita e chi commette una trasgressione ne ha coscienza. La viabilità è stata rilevata con mediante GPS, i shapefile si allegano alla presente osservazione	Osservazione accettata	Si ritiene di accettare la proposta data la coerente necessità di aggiornare i tracciati percorribili, variabili in ambienti di gola altamente dinamici	Modifica cartografica dei tracciati della sponda destra orografica
17/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0303702-A	WWF TRIESTE ONLUS - TRIESTE	/	/	Cavana di Monfalcone	CON	Mantenimento dell'ambiente di acqua dolce ed in particolare del canneto nella parte settentrionale ed occidentale dell'ambito per favorire la nidificazione della moretta	Osservazione condivisibile	La proposta effettuata è condivisibile e coerente con la tutela dell'avifauna nella ZPS; tuttavia, date le tempistiche e la l'impostazione sito-specifica, il presente processo di aggiornamento delle misure di conservazione è focalizzato sulle sole misure regolamentari. Gli interventi di gestione attiva saranno inseriti nell'aggiornamento previsto nei prossimi anni su regia ministeriale	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
17/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0303702-A	WWF TRIESTE ONLUS - TRIESTE	/	/	Greto del Tagliamento Confluenza Fiumi Torre e Natisono Foce dell'Isonzo - Isola della Cona	CON	Divieto di asporto del legname fluitato nel periodo dal primo marzo al 31 luglio. Al fine di limitare il disturbo a specie nidificanti quali l'occhione e il succiacapre	Osservazione non accettata	L'asporto di legname fluitato potrebbe causare disturbo all'avifauna di greto, così come altre attività svolte soprattutto durante il periodo di nidificazione; tuttavia non si ritiene di inserire la misura proposta in quanto non si possiedono dati ed informazioni evidenzianti tale attività come pressione significativa	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
17/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0303702-A	WWF TRIESTE ONLUS - TRIESTE	/	/	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	CON	Mantenimento di un livello dell'acqua più basso di quello normalmente tenuto durante il periodo riproduttivo (in particolare da aprile a giugno) per favorire la nidificazione del cavaliere d'Italia e della pettegola, eventualmente del fratricello. Un livello più basso, riducendo il moto ondoso in valle, rallenta l'erosione degli isolotti dove gli uccelli nidificano	Osservazione condivisibile	La proposta effettuata è condivisibile e coerente con la tutela dell'avifauna nella ZPS; tuttavia, date le tempistiche e la l'impostazione sito-specifica, il presente processo di aggiornamento delle misure di conservazione è focalizzato sulle sole misure regolamentari. Gli interventi di gestione attiva saranno inseriti nell'aggiornamento previsto nei prossimi anni su regia ministeriale	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
17/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0303702-A	WWF TRIESTE ONLUS - TRIESTE	/	/	Aree Carsiche della Venezia Giulia	CON	Costruzione, nella cassa di colmata del Lisert, di uno o più isolotti per la nidificazione di sterna comune, fraticello, fratino, cavaliere d'Italia, avocetta e pettegola. Queste specie nidificavano, oltre che su nidi abbandonati dal cigno reale (sterna comune e cavaliere d'Italia), anche su fanghi emergenti attualmente troppo spesso inondata dalle maree	Osservazione condivisibile	La proposta effettuata è condivisibile e coerente con la tutela dell'avifauna nella ZPS; tuttavia, date le tempistiche e la l'impostazione sito-specifica, il presente processo di aggiornamento delle misure di conservazione è focalizzato sulle sole misure regolamentari. Gli interventi di gestione attiva saranno inseriti nell'aggiornamento previsto nei prossimi anni su regia ministeriale	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
18/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0305911-A	BALDASSI GIOVANNI ANDREA – LEGALE RAPPRESENTANTE ASD KITE LIFE FVG - SEDE OPERATIVA (base navale) PRESSO GRADO E IN LOC. MARINA JULIA VIA DELLE GIARETTE (particella MONF 003)	REPG31	Divieto di praticare sport acquatici con attrezzature a propulsione a motore, eolica o muscolare (es: SUP) nell'area a mare del sito, fatto salvo il periodo 15 maggio - 15 settembre	Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	CON	Modifica temporale come segue: divieto di praticare sport acquatici con attrezzature a propulsione eolica/muscolare nell'area mare del sito, fatto salvo il periodo 1° maggio – 30 settembre	Osservazione accettata	Si ritiene di accettare la proposta di allineamento temporale con la stagione balneare in quanto semplificante la comunicazione agli interessati, l'applicazione ed il controllo. Per i medesimi motivi si ritiene di estendere la modifica anche al sito Cavana di Monfalcone. Alla luce di quanto sopra esposto, il Comitato Tecnico Scientifico, si è espresso favorevole ad accettare l'osservazione	Divieto di praticare sport acquatici con attrezzature a propulsione a motore, eolica o muscolare (es: SUP), fatto salvo il periodo 1 maggio - 30 settembre per le categorie a propulsione eolica e muscolare
18/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0305911-A	BALDASSI GIOVANNI ANDREA – LEGALE RAPPRESENTANTE ASD KITE LIFE FVG - SEDE OPERATIVA (base navale) PRESSO GRADO E IN LOC. MARINA JULIA VIA DELLE GIARETTE (particella MONF 003)	REPG31	Divieto di praticare sport acquatici con attrezzature a propulsione a motore, eolica o muscolare (es: SUP), fatto salvo il periodo 15 maggio - 15 settembre per la categoria a propulsione muscolare	Banco del Becco	CON	Modifica temporale come segue: divieto di praticare sport acquatici con attrezzature a propulsione eolica/muscolare nell'area mare del sito, fatto salvo il periodo 1° maggio – 30 settembre	Osservazione accettata	Si ritiene di accettare la proposta di allineamento temporale con la stagione balneare in quanto semplificante la comunicazione agli interessati, l'applicazione ed il controllo. Alla luce di quanto sopra esposto, il Comitato Tecnico Scientifico, si è espresso favorevole ad accettare l'osservazione	Divieto di praticare sport acquatici con attrezzature a propulsione a motore, eolica o muscolare (es: SUP), fatto salvo il periodo 1 maggio - 30 settembre per la categoria a propulsione muscolare
18/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0305911-A	BALDASSI GIOVANNI ANDREA – LEGALE RAPPRESENTANTE ASD KITE LIFE FVG - SEDE OPERATIVA (base navale) PRESSO GRADO E IN LOC. MARINA JULIA VIA DELLE GIARETTE (particella MONF 003)	REPG31	Divieto di praticare sport acquatici con attrezzature a propulsione a motore, eolica o muscolare (es: SUP) nell'area a mare del sito, fatto salvo il periodo 15 maggio - 15 settembre per la porzione esterna alla Riserva Naturale Foce dell'Isonzo	Foce dell'Isonzo – Isola della Cona	CON	Modifica temporale e spaziale come segue: divieto di praticare sport acquatici con attrezzature a propulsione eolica nell'area mare del sito, fatto salvi sull'intera area il periodo 1° maggio – 30 settembre e/o le porzioni individuate in cartografia dove la pratica è concessa TUTTO l'anno. Relativamente ai soli sport a propulsione muscolare si richiede la possibilità di estensione della pratica invernale esclusivamente lungo la sponda est del canale Quarantia questo per garantire la possibilità di svolgere tale pratica in sicurezza anche nelle giornate invernali in cui il mare aperto potrebbe risultare mosso.	Osservazione parzialmente accettata	Si ritiene di accettare la richiesta di allineamento temporale con la stagione balneare in quanto semplificante la comunicazione agli interessati, l'applicazione ed il controllo. Si ritiene di accettare la richiesta di rendere possibile lo svolgimento durante tutto l'anno delle attività in oggetto nell'area antistante la località Lido di Straranzano indicata in cartografia in relazione alla già presente frequentazione da parte di pescatori e pedoni durante la bassa marea, alla relativa limitata estensione rispetto all'area regionale interdetta ed al limitato svolgimento della attività sia in termini di giornate che di numero di sportivi. Alla luce di quanto sopra esposto, il Comitato Tecnico Scientifico, si è espresso favorevole ad accettare l'osservazione. Non si ritiene invece di accettare la richiesta di estensione ai soli sport a propulsione muscolare la pratica invernale esclusivamente lungo la sponda est del canale Quarantia, in quanto in contrasto con la misura REPG36 "Divieto di navigazione nel canale Quarantia", inserita in allineamento con il regolamento della Riserva, alla luce dell'importanza dell'area per le specie svernanti, in particolare con mare mosso e vento sostenuto	Divieto di praticare sport acquatici con attrezzature a propulsione a motore, eolica o muscolare (es: SUP) nell'area a mare del sito, fatto salvo il periodo 1 maggio - 30 settembre per la porzione esterna alla Riserva Naturale Foce dell'Isonzo ad esclusione dell'area antistante la località Lido di Straranzano, indicata in cartografia, per la quale le attività a propulsione eolica e muscolare possono essere svolte tutto l'anno

Sintesi del riscontro alle osservazioni

Data	Prot. N.	Proponente l'Osservazione	Codice misura proposta	Misura proposta	Eventuale Sito (ZPS) interessato	Area biogeografica	Sintesi delle osservazione	Riscontro osservazione	Motivazione	Nuova Misura o Misura aggiornata
18/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0306235-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI GORIZIA VIA TERZA ARMATA, n. 117/6 e FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRIESTE VIA DEL TEATRO ROMANO, n. 24	REPD04	Divieto di svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto, per l'esecuzione di lavori di manutenzione di strade e sentieri. È altresì permesso il transito ai cacciatori durante la stagione venatoria per esigenze connesse all'attività venatoria. Il soggetto gestore può autorizzare mediante adozione di provvedimenti di cui all'art. 10, comma 11 della legge regionale n.7/2008 la circolazione per finalità funzionali alla gestione del sito o qualora non comprometta la conservazione degli habitat e delle specie protetti nel sito	Aree Carsiche della Venezia Giulia	CON	Si ritiene necessario estendere anche alle Aree Carsiche della Venezia Giulia, con le debite eccezioni già previste in misura, il divieto di circolazione con mezzi a motore al di fuori delle strade, comprese quelle interpoderali, al momento previsto solo nella ZPS "Foce dell'Isonzo-Isola della Cona".	Osservazione non accettata	La misura oggetto dall'osservazione non è stata adottata per la ZPS di interesse in quanto sul territorio delle ZPS presenti in aree soggette a vincolo idrogeologico la disciplina del transito fuoristrada è normata dalla L.R. 15/1991.	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
18/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0306235-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI GORIZIA VIA TERZA ARMATA, n. 117/6 e FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRIESTE VIA DEL TEATRO ROMANO, n. 24	REPA50	Divieto di effettuare livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore o fatto salvo l'esito della procedura di valutazione d'incidenza	Aree Carsiche della Venezia Giulia Cavana di Monfalcone Foce dell'Isonzo/Isola della Cona Palude del Preval Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	CON	Si richiede di precisare meglio il significato tecnico-esecutivo dei termini "livellamento" e "drenaggio" e se i divieti collegati a tali operazioni riguardino anche la creazione ex-novo di scoline per l'eventuale miglioramento dello sgrondo delle aree agricole.	Osservazione condivisibile	Per "livellamento" si intende una modifica sostanziale del profilo del terreno. Per "drenaggio" si intende una modifica sostanziale del regime idrico dell'area oggetto dell'intervento. Rientra perciò in questa definizione la creazione ex-novo di scoline per l'eventuale miglioramento dello sgrondo delle aree agricole. Si evidenzia che la misura in questione è vigente da diversi anni in quanto presente nell'art. 3 della L.R. 14/2007	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
18/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0306235-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI GORIZIA VIA TERZA ARMATA, n. 117/6 e FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRIESTE VIA DEL TEATRO ROMANO, n. 24	REPA51	Divieto di conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi della normativa vigente in materia di condizionalità agricola	Aree Carsiche della Venezia Giulia Cavana di Monfalcone Foce dell'Isonzo/Isola della Cona Palude del Preval Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	CON	...se è possibile documentare che storicamente una determinata superficie era stata coltivata prima di divenire prato permanente, sia garantita la possibilità di rompere il cotico erboso per rimettere a coltura quella superficie.	Osservazione non pertinente	La classificazione delle superfici agricole, inclusa la categoria prato permanente, è definita dalla normativa vigente in materia di condizionalità agricola e non dalla misura oggetto dell'osservazione	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
18/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0306235-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI GORIZIA VIA TERZA ARMATA, n. 117/6 e FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRIESTE VIA DEL TEATRO ROMANO, n. 24	REPD05	Divieto di realizzare o ampliare impianti fotovoltaici a terra (lett. c. 1, art. 2 DM 4 luglio 2019) ed eolici, con esclusione di impianti posizionati nella pertinenza edilizia dell'edificio servito con potenza complessiva non superiore a 50 kw	Aree Carsiche della Venezia Giulia Area Marina di Miramare Banco del Becco Cavana di Monfalcone Foce dell'Isonzo/Isola della Cona Palude del Preval Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	CON	Si richiede di escludere le pertinenze edilizie quali aree sulle quali sarebbe possibile realizzare ex-novo o in ampliamento impianti fotovoltaici sino a 50 Kw, limitando quindi la possibilità di realizzazione di tali fattispecie alle sole coperture degli edifici.	Osservazione non accettata	La misura oggetto dall'osservazione ha lo scopo di evitare la realizzazione o l'ampliamento degli impianti fotovoltaici ed eolici su ampie superfici in ambienti naturali o semi-naturali con una conseguente diminuzione di idoneità generale per le specie avifaunistiche; non rientrano in tali categorie le superfici di pertinenza di un edificio come piazzali e giardini	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
18/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0306235-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI GORIZIA VIA TERZA ARMATA, n. 117/6 e FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRIESTE VIA DEL TEATRO ROMANO, n. 24	REPF52	Divieto di esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante per non più di 3 giorni a settimana, definiti a livello distrettuale, e della caccia di selezione agli ungulati	Aree Carsiche della Venezia Giulia Banco del Becco Cavana di Monfalcone Foce dell'Isonzo/Isola della Cona Palude del Preval Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	CON	Nella descrizione della Misura nell'allegato 2 (Regione Biogeografica Continentale) della Delibera n. 323 del 14 marzo 2025, dopo le parole "... di 3 giorni a settimana" si aggiunge "...nei termini definiti dalla L.R. 14 del 14.06.2007".	Osservazione non pertinente	Tutte le misure trattate durante il presente processo, compresa la misura oggetto dall'osservazione, saranno approvate ai sensi della L.R. 14/2007 secondo il procedimento previsto dall'art. 10 della L.R. 10/2008	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
18/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0306235-A	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI GORIZIA VIA TERZA ARMATA, n. 117/6 e FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI TRIESTE VIA DEL TEATRO ROMANO, n. 24	REPN16	Per particolari ragioni di tutela e conservazione di specie o habitat, il soggetto gestore del sito può limitare, interdire o stabilire condizioni particolari mediante adozioni di provvedimenti di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008 per l'accesso o lo svolgimento di specifiche attività in determinate aree	Aree Carsiche della Venezia Giulia Area Marina di Miramare Banco del Becco Cavana di Monfalcone Foce dell'Isonzo/Isola della Cona Palude del Preval Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia	CON	Nella descrizione della Misura sia precisato che le limitazioni/interdizioni/o l'imposizione di condizioni particolari per l'accesso o lo svolgimento di specifiche attività che l'Ente gestore del Sito può a sua discrezione imporre, non possano in alcun modo limitare l'esercizio dell'attività agricola.	Osservazione non accettata	La misura oggetto dall'osservazione ha lo scopo di consentire al soggetto gestore di tutelare le specie avifaunistiche in situazioni extra-ordinarie "temporanee" non prevedibili a medio-lungo termine e perciò non normabili attraverso una misura di conservazione specifica; non ha perciò lo scopo di attivare limitazioni od interdizioni durature e/o su aree estese	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0308584-A	LEGAMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA APS - UDINE	/	/	/	/	Aggiungere il divieto di accesso a mezzi motorizzati (motoslitte, quad, ecc) su terreno innevato a eccezione dei mezzi utilizzati per il servizio a rifugi gestiti e altri edifici abitati durante la stagione invernale e seguendo percorsi fissi prestabiliti. L'uso di mezzi motorizzati di questo tipo sono estremamente invasivi sia per il forte rumore sia per la facilità di accesso a determinate preziose aree di alta quota, laddove possono insistere arene di canto di gallo forcello e pernice bianca. Ad esempio in zona Casera Razzo - Forca della Croce di Tragonia non si sente né si vede più un gallo forcello da quando le motoslitte hanno cominciato a imperversare sull'area).	Osservazione pertinente	Consci del disturbo che l'attività in questione può causare, attualmente sul territorio regionale sono presenti poche situazioni, principalmente fuori dai siti Natura 2000. Riguardo l'area portata ad esempio, il DPRReg 152/2022 identifica i percorsi consentiti alla circolazione delle motoslitte precisando che: "La percorrenza con motoslitte lungo i tracciati denominati Sappada-Passo Digola, principale e variante, che ricadono nell'area nelle aree della rete Natura 2000 "ZPS IT 3230089 Dolomiti del Cadore e del Comelico" e "ZSC IT 3230085 Comelico-Bosco della Digola- Brentonici-Tudaio", nel Comune di Sappada/Plodn, e lungo il tracciato che collega località Molini con Casera Mediana, ricadente nell'area della rete Natura 2000 "ZSC IT 3320007 Monte Bivera e Clapsavon", nel Comune di Sauris- Zahre, restano subordinate all'attivazione della procedura di valutazione di incidenza prevista dalla normativa vigente in materia"	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0308584-A	LEGAMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA APS - UDINE	/	/	/	/	Aggiungere il divieto di effettuare utilizzazioni forestali in periodo riproduttivo. Le macchine impiegate nelle utilizzazioni boschive, a partire dalla motosega fino al trattore e all'harvester, producono ben noti impatti negativi su tutte le specie ornamentali forestali sia in forma diretta (abbattimento di alberi nido e arene di canto) sia indiretto (disturbo da rumore e da passaggio dei mezzi).	Osservazione pertinente	Data la variabilità di situazioni connesse alle utilizzazioni forestali, dalla localizzazione alla quantità di legno prelevato, risulta complesso e limitante identificare periodi generali di divieto di taglio. Il tema è perciò affrontato tramite la procedura di valutazione di incidenza. Attualmente alcuni interventi minori, differenziati tra zona biogeografica alpina e continentale, sono prelevati se svolti nel periodo 15 agosto - 15 febbraio, altri interventi o svolti nel periodo sensibile sono soggetti a screening di incidenza. Per maggiori informazioni consultare il documento "Prevalutazioni di incidenza nei siti Natura 2000" allegato alla DGR 119/2023	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0308584-A	LEGAMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA APS - UDINE	/	/	/	/	Aggiungere il divieto di svolgimento di grandi manifestazioni almeno nei periodi riproduttivi dell'avifauna. I concerti con migliaia di presenze svolti in varie località sensibili di alta quota e in periodo riproduttivo costituiscono indubbiamente un grave disturbo alle specie nidificanti.	Osservazione pertinente	Data la variabilità di situazioni connesse allo svolgimento di manifestazioni, dalla localizzazione, alla tipologia ed all'affluenza, risulta complesso e limitante identificare periodi generali di divieto di svolgimento. Il tema è perciò affrontato tramite la procedura di valutazione di incidenza, a cui la misura di conservazione attualmente vigente per le ZSC regionali fa riferimento: "Obbligo di valutazione di incidenza per manifestazioni di mezzi motorizzati o con afflusso ingente di persone. Per afflusso ingente si intende un raggruppamento che, sulla base delle presenze degli anni precedenti, o in previsione, si stima superiore alle 500 unità. Sono fatte salve le iniziative divulgative organizzate dal soggetto gestore o dall'organo gestore di parchi e riserve regionali qualora presenti nel sito. In coordinamento a tali casistiche si rimanda al procedimento di previsione dell'incidenza di cui alla DGR 1183/2022". Le unità sono ridotte a 200 per i siti aventi estensione limitata	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0308584-A	LEGAMBIENTE FRIULI VENEZIA GIULIA APS - UDINE	REPN16	Per particolari ragioni di tutela e conservazione di specie o habitat, il soggetto gestore del sito può limitare, interdire o stabilire condizioni particolari mediante adozioni di provvedimenti di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008 per l'accesso o lo svolgimento di specifiche attività in determinate aree	/	/	Manca di chiarezza la descrizione dell'azione REPN16, in specie dopo la lettura della normativa citata la quale si riferisce alle presenti misure di conservazione e ai Piani di gestione con revisione decennale.	Osservazione condivisibile	La misura oggetto dall'osservazione ha lo scopo di consentire al soggetto gestore di tutelare le specie avifaunistiche in situazioni extra-ordinarie non prevedibili a medio-lungo termine e perciò non normabili attraverso una misura di conservazione specifica	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto
22/04/2025	GRFVG-GEN-2025-0308630-A	ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI MEDIO TAGLIAMENTO - PINZANO AL TAGLIAMENTO	/	/	Greto del Tagliamento	CON	In sintesi, nell'area del medio Tagliamento viene rilevata l'assenza di integrazione e di coordinamento tra la politica delle acque e la conservazione della natura, con l'introduzione di vincoli insostenibili per l'agricoltura dei terreni del medio Tagliamento e non compensati da alcuna indennità. Il risultato nel periodo medio lungo dell'applicazione dei vincoli descritti, riguardanti sia il governo delle acque e sia la conservazione degli habitat naturali, pure se in maniera oscura e non esplicita, sarà purtroppo quello della cancellazione o limitazione macroscopica dell'attività agricola delle aree. Questo Piano di Gestione e Misure di Conservazione non rispecchiano il Formulario Standard ufficiale 2001/2006 inviato alla Commissione Europea, di cui ancora oggi viene richiesto di conoscere la suddivisione analitica della superficie rappresentate nello stesso (foglio e mappale dei diversi Habitat e coltivi agricoli) di conseguenza il Piano di Gestione e le Misure di Conservazione non possono essere applicate. Nello specifico inoltre viene contestato l'applicazione dell'indennità Natura 2000 come concepita dalla Regione che paga i prati stabili e nulla parla dell'indennità, quadro acque.	Osservazione non pertinente	"L'Indennità Natura 2000" attualmente corrisponde alla misura "SRC01 - Pagamento compensativo zone agricole Natura2000" del PS PAC 2023-27 prevede un premio annuale pari a 500 euro per ettaro per anno applicabile alle superfici che rispettano i requisiti obbligatori imposti all'attività o all'uso agricolo del suolo in relazione alla gestione di prati e pascoli permanenti. Maggiori informazioni per l'anno 2025 al seguente link: https://europa.regione.fvg.it/programmi-36605/piano-strategico-della-politica-agricola-comune-2023-2027-del-friuli-venezgia-giulia-39986/src01-pagamento-compensativo-zone-agricole-natura2000-137194 In aggiunta l'Amministrazione regionale concede un contributo forfetario annuo, previsto dall'articolo 8 della L.R. 9/2005, per le attività svolte dai proprietari o conduttori per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'apposito inventario regionale. Maggiori informazioni per l'anno 2025 al seguente link: https://www.regione.fvg.it/rafv/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA03/FOGLIA1/	Non sono state apportate modifiche alle Misure di Conservazione sulla base dell'osservazione in oggetto

Sintesi del riscontro al parere del Comitato Tecnico Scientifico

Codice misura	Sintesi discussione	Misura aggiornata
REPG33	<p>Il Comitato chiede di specificare meglio sotto il profilo sintattico che l'utilizzo di UAV è vietato a scopo amatoriale, turistico e sportivo ma non professionale.</p> <p>Inoltre, alla luce di un confronto con i regolamenti dei Parchi Naturali Regionali svolto dal Servizio Biodiversità, si conviene di togliere la misura nelle ZPS interessate dai 2 Parchi dato che il tema è già normato nei relativi regolamenti e di allineare ad essi la misura nelle ZPS sovrapposte a Riserve Naturali Regionali gestite dai Parchi.</p> <p>A seguito delle problematiche riportate dal Servizio biodiversità relative agli oneri amministrativi relative alle numerose richieste autorizzative che attualmente il Servizio stesso riceve, nonché alle difficoltà di controllo, si conviene di togliere la frase "fatto salvo le attività autorizzate dal soggetto gestore".</p> <p>Il Comitato chiede di riportare la cartografia delle aree oggetto della misura per il sito Aree Carsiche della Venezia Giulia, cioè l'area delle Riserve Naturali Regionali, per una migliore comprensione.</p> <p>Infine, il Comitato propone l'inserimento di una "comunicazione" per le attività condotte non a scopo amatoriale, turistico e sportivo. Il Servizio ritiene di non inserire l'obbligo di tale comunicazione in quanto non potrebbe essere soggetta a possibili opposizioni mantenendo l'onere amministrativo di lettura e classificazione. Si ritiene di lasciare alle singole riserve la gestione delle autorizzazioni "professionali" sulla base delle situazioni specifiche</p>	<p>Per Alpi Giulie e Dolomiti Friulane: La misura è stata rimossa</p> <p>Per Forra del Torrente Cellina e Zuc dal Bor: Divieto di sorvolo a quote inferiori a 500m dal suolo, calcolato in ogni direzione, a scopo amatoriale, turistico e sportivo, agli aeromobili e apparecchi per il volo dotati di motore, agli alianti e agli UAV (es: droni)</p> <p>Per Foce dell'Isonzo - Isola della Cona e Valle Cavanata e Banco Mula di Muggia: Divieto di sorvolo e di utilizzo di UAV (es: droni) a quote inferiori a 300m, a scopo amatoriale, turistico e sportivo</p> <p>Per Aree Carsiche della Venezia Giulia: Divieto di sorvolo e di utilizzo di UAV (es: droni) a quote inferiori a 300m, a scopo amatoriale, turistico e sportivo, nelle porzioni del sito sovrapposte a Riserve Naturali Regionali indicate in cartografia</p>
REPB23	<p>Il Comitato chiede di riportare la cartografia dell'area oggetto della misura</p>	<p>Divieto di effettuare utilizzazioni forestali nell'area di rispetto faunistico del Monte Chila, indicata in cartografia, nel periodo compreso fra il 1 gennaio e il 15 giugno</p>

Modifiche apportate dal Servizio Biodiversità per una migliore comunicazione e gestione delle Misure di Conservazione		
Codice misura	Sintesi argomentazione	Misura aggiornata
REPG32	Alla luce della possibile necessità di utilizzo di elicotteri in relazione ad eventi organizzati dai soggetti gestori, in particolare da Parchi e Riserve Regionali, si ritiene di aggiungere la deroga a tali attività. In aggiunta, coerentemente con l'assenza di possibilità di svolgere elisci nei siti della regione biogeografica continentale, si ritiene di indicare il più genericamente il divieto di eliturismo	Per i siti della regione biogeografica alpina: Codice e titolo: REPG32.0 - Divieto di elisci ed eliturismo Descrizione: Divieto di pratica dell'elisci e di imbarchi/sbarchi/decolli/atterraggi di aeromobili a motore per altre pratiche sportive e ludico ricreative fatte salve le attività organizzate dal soggetto gestore Per i siti della regione biogeografica continentale: Codice e titolo: REPG32.1 - Divieto di eliturismo Descrizione: Divieto di imbarchi/sbarchi/decolli/atterraggi di aeromobili a motore per pratiche sportive e ludico ricreative fatte salve le attività organizzate dal soggetto gestore
REPG30	Coerentemente con l'assenza di piste da sci nel sito Aree Carsiche della Venezia Giulia e l'assenza di condizioni per la loro realizzazione, si ritiene di vietare solamente la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune	Per Aree Carsiche della Venezia Giulia: Codice e titolo: REPG30.1 - Divieto di realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune Descrizione: Divieto di la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS
REPJ30	Per evidenziare l'ambito di applicazione della misura si ritiene di inserire il titolo della legge regionale richiamata nella misura	Divieto di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria di cui alla L.R. 11/2015 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque) che non rivestono carattere d'urgenza nel periodo aprile-agosto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE